



Università
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

Il passeggero aereo e marittimo tra regolamento Bruxelles I bis e convenzioni internazionali

Prof. Avv. Pierangelo Celle
Associato di Diritto della navigazione
pierangelo.celle@unige.it



Università
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

Trasporto aereo

Le fonti della disciplina

Convenzione per l'unificazione di alcune regole per il trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001.

Attuata con regolamento n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

Le fonti della disciplina

Art. 67 Regolamento 1215/2012

«Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.»

Le fonti della disciplina

«materia particolare»

CGUE 4 maggio 2010, causa C-533/08; CGUE 19 dicembre 2013,
causa C - 452/12

Le fonti della disciplina

«atti dell'Unione»

quando il Trattato internazionale pertinente è stato firmato dall'Unione a seguito di una decisione del Consiglio, esso diventa parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e, quindi, può essere interpretato e applicato dalla Corte come parte del diritto dell'Unione

CGCE 10 gennaio 2006, causa C-344/04; CGUE 9 luglio 2020, causa C-86/19; CGUE 19 dicembre 2019, causa C-532/18; CGUE 12 aprile 2018, causa C-258/16; CGUE 6 maggio 2010, causa C-63/09; CGUE 10 luglio 2008, causa C-173/07.

Le fonti della disciplina

«atti dell'Unione»

Sul punto la giurisprudenza non è univoca:

- CGUE 7 novembre 2019 causa C-213/18: richiama sia l'art. 67, sia l'art. 71 del Regolamento 1215/2012
- Cass. SS.UU. 2020 n. 3561: richiama solo l'art. 71
- Cass. SS.UU. 2020 n. 24632: ritiene la convenzione di Montreal «norme di fonte comunitaria» al pari del Regolamento 1215/2012
- LG Bremen, 05.06.2015 - 3 S 315/14: si applica l'art. 67, non l'art. 71

Le fonti della disciplina

«non pregiudica»

Al fine di accertare l'applicabilità delle disposizioni sulla giurisdizione della Convenzione di Montreal del 1999, occorre verificare se l'azione intentata rientri o meno nell'ambito di applicazione della Convenzione sulla base dei suoi criteri, da interpretarsi alla luce del principio di buona fede, secondo il significato ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e delle finalità, in coerenza con diritto internazionale generale, come codificato dall'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e regolamento 1215/2012

Domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luoghi di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell'ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile.

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

Al fine di determinare se la Convenzione di Montreal sia applicabile al procedimento, occorre stabilire se esso rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 2027/97, che dà attuazione alla Convenzione nell'ordinamento della UE, estendendola anche ai trasporti interni (art. 1).

Nella specie, non rientrando il responsabile nella nozione di «vettore aereo» (art. 2 del regolamento n. 2027/97), la fattispecie cade al di fuori del campo di applicazione del regolamento e, quindi, della Convenzione.

CGUE 9 settembre 2015, causa C-240/14

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

Domanda per compenso dovuto in base al regolamento 261/2004
in materia di indennizzo e assistenza ai passeggeri aerei

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

I diritti fondati sulle disposizioni del regolamento n. 261/2004 rientrano in un quadro normativo distinto rispetto a quello stabilito dalla Convenzione di Montreal del 1999, per cui le norme sulla competenza internazionale previste dalla Convenzione di Montreal non si applicano alle domande presentate sulla base del solo regolamento n. 261/2004, le quali devono quindi essere esaminate alla luce del regolamento 1215/2012.

CGUE 9 luglio 2009, causa C-204/08

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

Il giudice di uno Stato membro investito di un'azione volta ad ottenere sia il pagamento degli indennizzi forfettari e standardizzati previsti dal regolamento 261/2004, sia il risarcimento di un danno supplementare da ritardo rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione di Montreal deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce del regolamento 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 della Convenzione

CGUE 7 novembre 2019, causa C-213/18

Esempi di coordinamento tra Convenzione di Montreal e diritto secondario UE

La domanda volta ad ottenere l'indennizzo forfettario da ritardo ex Regolamento 261/2004 e la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da ritardo ai sensi della convenzione di Montreal presentano evidenti profili di connessione: sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe; sia per pregiudizialità, dal momento che, in presenza di danni eccedenti l'indennizzo di cui al Regolamento 261/04, l'importo di questo, se già percepito, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, dello stesso.

I rapporti tra le due domande separatamente proposte dovranno dunque essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di connessione, dall'art. 30 Regolamento 1215/2012.

Cass. SS.UU. 2020 n. 24632

Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Trasporto effettuato con due voli in coincidenza, eseguiti da vettori diversi, ma con un'unica prenotazione: per l'azione relativa alla richiesta di indennizzo in base al regolamento 261/2004 sussiste la giurisdizione del luogo di destinazione finale, quale luogo di esecuzione della prestazione, nei confronti di entrambi i vettori

CGUE 7 marzo 2018, cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16

Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Trasporto eseguito da un vettore domiciliato nello Stato membro A, ma convenuto in giudizio nello stato membro B, dove ha una succursale: per l'azione relativa alla richiesta di indennizzo in base al regolamento 261/2004, la giurisdizione del luogo in cui il vettore ha una succursale presuppone che la vicenda riguardi atti relativi all'esercizio della succursale o impegni assunti da quest'ultima in nome della casa madre, ove tali impegni debbano essere adempiuti nello Stato in cui tale succursale ha sede

CGUE 11 aprile 2019, causa C-464/18

Esempi di applicazione del regolamento 1215/2012

Clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del vettore: al passeggero non si applicano le norme speciali del regolamento 1215/2012 sui contratti conclusi dai consumatori, ma se il passeggero è un consumatore tale clausola deve essere considerata abusiva in base direttiva 93/13/CEE

CGUE 18 novembre 2020, causa C-519/19

Esempi di applicazione della Convenzione di Montreal

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto del titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all'azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell'art. 33, primo comma della Convenzione di Montreal, ove la contrattazione e l'acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell'acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso.

Cass. SS. UU. 2019 n. 18257

Esempi di applicazione della Convenzione di Montreal

La circostanza che una agenzia di viaggi sia legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea consente di presumere che tale soggetto rappresenti un c.d. ticket office del vettore stesso, in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come istitutore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore aereo, per cui, ai fini di cui all'art. 33 Convenzione di Montreal, esso costituisce un'impresa posseduta dal vettore che ha provveduto a stipulare il contratto, radicando quindi nel luogo della sede di tale soggetto la giurisdizione.

Cass. SS. UU. 2020 n. 24632



Università
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

Trasporto marittimo

Fonti della disciplina

Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli del 1974, come modificata dal Protocollo del 2002 approvata dall'Unione europea, per quanto concerne le norme sulla giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, con decisione 2012/23/UE del Consiglio del 12 dicembre 2011.

Attuata con regolamento 392/2009 del 23 aprile 2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

Coordinamento tra la convenzione di Atene e regolamento 1215/2012

La decisione 2012/23/ UE del Consiglio spiega chiaramente che, mentre le norme sulla competenza di cui alla Convenzione di Atene devono prevalere sui criteri di giurisdizione stabiliti nel regolamento 1215/2012, le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni della stessa non devono avere la precedenza né sul regolamento 1215/2012, né su quelle Convenzioni di Lugano .

Coordinamento tra la convenzione di Atene e regolamento 1215/2012

Sulla scorta della giurisprudenza in tema di trasporto aereo, si deve ritenere che per le azioni fondate sul regolamento 1177/2010 del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare trovino applicazione i criteri di giurisdizione previsti dal regolamento 1215/2012 e non quelli della Convenzione di Atene.



Università
di Genova

DIGI DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA

L'azione diretta del passeggero contro l'assicuratore della responsabilità del vettore aereo e terrestre

Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Sia la Convenzione di Atene, come modificata dal Protocollo del 2002 (art. 4 bis), sia la Convenzione di Montreal (art. 50) contemplano l'assicurazione obbligatoria della responsabilità del vettore per i danni ai passeggeri.

Tuttavia, la Convenzione di Montreal nulla dispone in tema di azione diretta del passeggero contro tale assicuratore, che però nel nostro ordinamento è prevista dall'art. 942, secondo comma cod. nav.

La Convenzione di Atene prevede invece espressamente l'azione diretta del passeggero contro l'assicuratore (art. 4-bis).

Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Il regolamento 1215/2012 prevede in via generale i criteri di giurisdizione applicabili in caso di azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (art. 10, secondo comma).

Nota a piè di pagina

Convenzione di Atene e Convenzione di Montreal

Alla luce dei principi sopra esposti:

- stante il coordinamento previsto dall'atto di adesione tra Convenzione di Atene e regolamento 1215/2020, in base all'art. 67 del regolamento all'azione diretta del passeggero marittimo contro l'assicuratore si applicano solo i criteri di giurisdizione previsti dalla Convenzione di Atene (art. 17);
- se si ritiene che, stante l'assenza di una norma in proposito, l'azione diretta contro l'assicuratore non rientri come tale nel quadro giuridico della convenzione di Montreal, a tale azione potrebbero essere invece applicabili i criteri di giurisdizione di cui al regolamento 1215/2012, in base all'art. 67 dello stesso.

EN2BRIa

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union
Justice Programme 2014-2020
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI

Minor's Right to
Information in EU
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

Disclaimer excluding Commission responsibility - This local exchange conference was funded by the European Union's Justice Programme 2014-2020. The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

UniGe

DIGI



Università
di Genova

DISPO DIPARTIMENTO
DI SCIENZE POLITICHE

Ciclo di incontri «Teoria e prassi
della procedura civile
internazionale di derivazione
europea»

I procedimenti che vedono coinvolto il minore

La ricomposizione dei diversi campi di applicazione delle regole europee

12 Febbraio 2021

Francesca Maoli



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

MiRI
Minor's Right to
Information in EU
civil actions

EN2BR1a

Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union
Justice Programme 2014-2020
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

L'azione dell'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile

- In materia di famiglia

A. Separazione / divorzio / annullamento del matrimonio:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 2201/2003 (+ nuovo reg. 2019/1111)

→ Legge regolatrice: reg. 1259/2010 (cooperazione rafforzata, vincola l'Italia)

B. Responsabilità genitoriale (affidamento) / sottrazione:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 2201/2003 (+ nuovo reg. 2019/1111)

→ Legge regolatrice: fonte internazionale pattizia – Conv. Aja 1996

C. Obbligazioni alimentari:

→ Competenza e riconoscimento delle decisioni: reg. 4/2009

→ Legge regolatrice: Protocollo dell'Aja 2007

D. Regimi patrimoniali tra coniugi + effetti patrimoniali delle unioni registrate → reg. 1103/2016 e reg. 1104/2016 (reg. omnicomprensivi – cooperazione rafforzata, vincolano l'Italia)

E. Successioni *mortis causa* → reg. 650/2012

- Rilevanza per la materia civile e commerciale (reg. 1215/2012) e possibili sovrapposizioni

Coordinamento tra strumenti legislativi e standard di protezione dei soggetti vulnerabili

- La determinazione dell'ambito di applicazione dei diversi strumenti e il ruolo che rivestono gli standard di protezione del minore, che influenzano la struttura e il contenuto della normativa dell'Unione in materia di diritto di famiglia;
- L'esistenza di valori che sono immanenti nel sistema giudiziario dell'UE indipendentemente dallo strumento applicabile al caso di specie;
- Regolamenti ispirati alla valorizzazione dei diritti fondamentali del minore.

La determinazione del campo di applicazione dei regolamenti Bruxelles *Ibis* e Bruxelles *Iibis*

Articolo 1(2)(a) Regolamento Bruxelles *Ibis*. «2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche [...]»

Articolo 1(1)(e) Regolamento Bruxelles *Iibis*. «Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
e) alle misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore»

Regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles IIbis), considerando n. 9:
«Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire i) alla designazione e alle funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e ii) alle misure relative all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d'esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali i genitori hanno una controversia in merito all'amministrazione dei beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento Bruxelles I bis [*reg. 1215/2012*]

Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2015, causa C-404/14, Matoušková

- Una misura adottata in considerazione della capacità del minore, che mira a tutelare l'interesse superiore del minore e che è richiesta per gli atti giuridici relativi all'amministrazione dei beni che eccedono l'ordinaria amministrazione **riguarda direttamente la capacità della persona fisica** e si inserisce, per sua natura, nell'ambito di **un'azione finalizzata a soddisfare i bisogni di protezione e di assistenza dei figli.**
- La **capacità** e le **questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate** devono essere valutate in base a criteri autonomi, e non devono essere trattate come questioni preliminari dipendenti dai relativi atti giuridici.
- La **nomina di un curatore** per i figli minori e il **controllo dell'esercizio della sua attività** sono questioni così strettamente legate che sarebbe inopportuno applicare regole di competenza differenti, che cambino a seconda della materia dell'atto giuridico considerato.

Regolamenti UE e tutela dei diritti fondamentali del minore

- L'applicazione dell'uno, piuttosto che dell'altro regolamento incide sul livello di protezione dei diritti fondamentali del minore?
- Regolamento Bruxelles II*bis* : il principio del superiore interesse del minore (considerando 33); specifiche disposizioni di diritto processuale civile *uniforme* a tutela del minore (es. ascolto)

Regolamenti UE e tutela dei diritti fondamentali del minore

- La tutela dei diritti fondamentali del minore quale diritto primario dell'Unione (art. 6 TUE), tra:
 - Carta dei diritti fondamentali UE (Art. 24)
 - I principi generali di diritto UE
 - La prospettiva di adesione alla CEDU
- Obbligo delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri di conformarsi all'*acquis* eurounitario sui diritti fondamentali del minore
- Influenza sull'interpretazione e applicazione di tutti gli strumenti di diritto derivato

EN2BRIa
Enhancing Enforcement under Brussels Ia



This Project is funded by the European Union
Justice Programme 2014-2020
JUST-JCOO-AG-2018 JUST 831598

MiRI
Minor's Right to
Information in EU
civil actions



The Project is co-funded by the Action Grants to support transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters JUST/JCOO/AG/2018 of the European Union under Grant agreement No 831608.

Disclaimer excluding Commission responsibility - This local exchange conference was funded by the European Union's Justice Programme 2014-2020. The content of the EN2BRIa project (831598) and of the MiRI project (831608) and their deliverables, amongst which this presentation, represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

UniGe

DISPO